

R.D.O. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ALLEGATO CONTENENTE "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE" APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 24 MAGGIO 2012 EMANATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - (G.U. N. 142 DEL 20 GIUGNO 2012).

CIG Z1818F94E4

FOGLIO CONDIZIONI

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda la fornitura di prodotti per l'igiene a ridotto impatto ambientale per gli uffici e i servizi comunali per la durata di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Le tipologie, le caratteristiche tecniche e le quantità indicative dei prodotti sono illustrate nel modulo di offerta allegato alla RDO.

Il Contratto che regola la fornitura del presente foglio condizioni si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell'appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andranno a commissionare durante l'intero periodo.

Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base dei consumi degli ultimi anni.

Tali quantità, che verranno utilizzate al fine dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, potranno quindi essere soggette a variazioni +/- secondo le effettive necessità degli uffici.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Gli ordini verranno emessi per un minimo di € 200,00.

2. VALIDITA' DELL'APPALTO

Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha validità di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le quantità di prodotti che verranno ordinati. Il Comune di Vicenza non assumerà altri oneri oltre gli importi indicati nei singoli ordinativi di fornitura e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi per l'esecuzione della fornitura faranno carico all'Affidatario.

I prodotti dovranno garantire condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate. I suddetti materiali dovranno comunque essere delle migliori marche e realizzati con materiali di prima qualità e dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.

I prodotti dovranno essere tali da evitare rischi agli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali. Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme al decreto legislativo 152/2006.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

4. CRITERI AMBIENTALI DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti di cui alla scheda di offerta, disciplinati dal D.M. 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" (G.U. 142 del 20/06/2012), devono essere in possesso di tutte le specifiche tecniche di base previste al punto 6 e al punto 5.3.4 dell'allegato al suddetto D.M., in particolare per i prodotti delle categorie che di seguito si richiamano:

SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione *Regolamento 1272/2008* CLP

T+ R26 (gas) Acute tox 2 H330

T+ R26 (vapori) Acute tox 1 H330

T+ R26 (polvere/nebbia) Acute tox 2 H330
T+ R27 Acute tox 1 H310
T+ R28 Acute tox 2 H300
T R23 (gas) Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia) Acute tox 3 H311
T R24 Acute tox 3 H331
T R25 Acute tox 3 H301;

BIODEGRADABILITA' DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica) tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni.

SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoleossilati (APEO) e relativi derivati;

EDTA (etilendiamminatettracetato) e relativi Sali;

NTA (nitrilotricetato);

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene;

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano;

muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetofenone

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Diazolidinilurea

Formaldeide

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del *Regolamento (CE) n. 1272/2008* o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all' *art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006*.

Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito - R28 Molto tossico per ingestione

H301 Tossico se ingerito - R25 Tossico per ingestione

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

H310 Letale a contatto con la pelle - R27 Molto tossico a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle - R24 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato - R23 Tossico per inalazione (vapori) - R26 Molto tossico per inalazione

H331 Tossico se inalato - R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia)

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è R68 Possibilità di effetti irreversibili accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) R45 Può provocare il cancro H350i Può provocare il cancro se inalato R49 Può provocare il cancro per inalazione

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti

H360F Può nuocere alla fertilità - R60 Può ridurre la fertilità

H360D Può nuocere al feto - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto - R60 Può ridurre la fertilità - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati - R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto - R60 Può ridurre la fertilità - R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

H361d Sospettato di nuocere al feto R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità - R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno - R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione - R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle - R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione - R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione - R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle - R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione - R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle - R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione - R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle - R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R33 Pericolo di effetti cumulativi - R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione - R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle - R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici - R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono - R59 Pericoloso per lo strato di ozono

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico - R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico - R31 A contatto con acidi libera gas tossico

EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico - R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico

EUH070 Tossico per contatto oculare - R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi - R41 Rischio di gravi lesioni oculari

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato - R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle - R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto: H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - R50 oppure R50/53

Fragranze H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R52-53

Enzimi (*) H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato - R42
Enzimi (*) H317: Può provocare una reazione allergica della pelle - R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA (***) H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R40
(*) Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.
(**) In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

SOSTANZE BIOCIDIE NEI DETERGENTI

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del *Regolamento (CE) n. 1272/2008* sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale «Sostanze o preparati non ammessi» e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo «P» complessivo), contenuto nel prodotto:

- Entro il limite massimo di 0,02 g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso;
- Entro il limite massimo di 0,2 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso;
- Entro il limite massimo di 1,0 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari; da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva

94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che

quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA' .

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A allegato al DM 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 dell'allegato al DM 24 maggio 2012.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DISINFETTANTI, DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI, ECC.)

I criteri di cui ai punti riferiti ai Detergenti Multiuso si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548 Classificazione *Regolamento 1272/2008* CLP

T+ R26 (gas) Acute tox 2 H330

T+ R26 (vapori) Acute tox 1 H330

T+ R26 (polvere/nebbia) Acute tox 2 H330

T+ R27 Acute tox 1 H310

T+ R28 Acute tox 2 H300

T R23 (gas) Acute tox 3 H331

T R23 (polvere/nebbia) Acute tox 3 H311

T R24 Acute tox 3 H331

T R25 Acute tox 3 H301

BIODEGRADABILITA' DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60% entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I, *Decisione 2011/383/UE*) e non sia classificato «R» nella colonna «biodegradabilità», i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della *Decisione 2011/383/UE*

«Documentazione di biodegradabilità rapida».

SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletozilati (APEO) e relativi derivati

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%

NTA (nitritotricetato) in misura maggiore del 3%

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mixilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Diazolidinilurea
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del *Regolamento (CE) n. 1272/2008* o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all' *art.57 del Regolamento REACH n. 1907/2006* . Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito - R28 Molto tossico per ingestione

H301 Tossico se ingerito - R25 Tossico per ingestione

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

H310 Letale a contatto con la pelle - R27 Molto tossico a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle - R24 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato - R23 Tossico per inalazione (vapori) - R26 Molto tossico per inalazione

H331 Tossico se inalato - R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia)

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è R68 Possibilità di effetti irreversibili accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) R45 Può provocare il cancro H350i Può provocare il cancro se inalato R49 Può provocare il cancro per inalazione

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti

H360F Può nuocere alla fertilità - R60 Può ridurre la fertilità

H360D Può nuocere al feto - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto - R60 Può ridurre la fertilità - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati - R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto - R60 Può ridurre la fertilità - R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

H361d Sospettato di nuocere al feto R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità - R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno - R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R39/23

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione - R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle - R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione - R39/26

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione - R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle - R39/28

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R68/20

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione - R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle - R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di

esposizione prolungata per inalazione - R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle - R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) - R33 Pericolo di effetti cumulativi - R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione - R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti - R50/53
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti - R50/53
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti - R51/53
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59 Pericoloso per lo strato di ozono

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico - R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico - R31 A contatto con acidi libera gas tossico

L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti

EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico - R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico

EUH070 Tossico per contatto oculare - R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi - R41 Rischio di gravi lesioni oculari

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato - R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01% del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto: H400 Molto tossico per gli organismi acquatici - R50 oppure R50/53;

Fragranze H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - R52-53

Enzimi H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato -- R42

Enzimi (*) H317 Può provocare una reazione allergica della pelle -- R43

NTA come impurità in MGDA and GLDA (**)

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo - R40

(*) Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%

c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDIE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del *D.P.R. n. 392/1998* ; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della salute n.»;

b) come prodotti biocidi, ai sensi del *D.Lgs. n. 174/2000* ; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....».

FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale «Sostanze o preparati non ammessi» e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% ($\geq 100\text{ppm}$) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo «P» complessivo), contenuto nel prodotto:

- Entro il limite massimo di 0,06 g nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso;
- Entro il limite massimo di 0,6 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso;
- Entro il limite massimo di 1,0 g per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari;

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all>All. F, della parte IV .Rifiuti. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali . Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti disinfettanti o per usi specifici che fornirà indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B allegato al DM 24 maggio 2012 per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8 dell'allegato al DM 24 maggio 2012, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è

sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8 dell'allegato al DM 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B dell'allegato al DM 24 maggio 2012.

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi.

PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella *Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009*, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel europeo» al tessuto carta.

VERIFICHE

L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

5. TERMINI E MODALITÀ DELLA FORNITURA – COLLAUDO

La consegna degli articoli dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria. Il fornitore si obbliga ad effettuare le consegne entro il termine offerto in sede di gara, **comunque non superiore a 8 giorni lavorativi**, espresso in giorni lavorativi, dalla data dei buoni d'ordine inviati.

Le consegne devono essere effettuate, a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino dell'Ufficio Provveditorato – Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza (il magazzino è all'interno della Zona a traffico limitato) o presso diversa sede che verrà indicata nell'ordine. Tutte le incombenze e gli oneri per l'accesso alla zona a traffico limitato sono a carico della ditta aggiudicataria.

La consegna deve essere accompagnata da apposita distinta compilata dal fornitore contenente la data di consegna e i riferimenti al buono d'ordine.

L'espletamento delle forniture avverrà in conformità agli ordinativi inviati all'aggiudicatario dall'Ufficio Provveditorato del Comune di Vicenza.

Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto, scarico e relativi rischi, oneri fiscali.

Sono inoltre a carico dell'Affidatario i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna a magazzino dell'Ufficio Provveditorato.

Sono altresì a carico del fornitore le spese conseguenti il ritiro di eventuale materiale difettato in tutto o in parte e la sostituzione dello stesso.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dall'ufficio Provveditorato.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di verifiche i prodotti presentassero difetti oppure non risultassero conformi a quelli offerti, la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere.

6. CAMPIONATURA – SCHEDE TECNICHE

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l'idoneità degli stessi all'uso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria la fornitura gratuita di alcuni campioni.

Tale campionatura rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per l'intera durata del contratto, anche al fine di consentire la verifica di conformità con i prodotti forniti o che potrebbero essere forniti.

E' in ogni caso obbligatorio, per la ditta aggiudicataria, presentare le schede tecniche dei prodotti oggetto della gara.

7. VERIFICHE DI CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per i prodotti **DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE** disciplinati dall'art. 6.1 dell'allegato al DM 24/05/2012 l'offerente dovrà obbligatoriamente indicare nel modulo di offerta il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto offerto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all' Allegato A al DM, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8. del DM citato. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti **DISINFETTANTI E PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE** disciplinati dall'art. 6.2 dell'allegato al DM 24/05/2012 il legale rappresentante della ditta offerente dovrà indicare nel modulo di offerta il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto, la funzione d'uso, il numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all' Allegato B al D.M. per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8 del DM citato, in luogo della dichiarazione di cui all' Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali minimi» indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8 del DM citato, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all' allegato B .

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi

Per i **PRODOTTI AUSILIARI IN CARTA TESSUTO** disciplinati dal punto 5.3.4 dell'allegato al DM 24/05/2012 l'offerente deve obbligatoriamente indicare, a pena di esclusioni, nel modulo di offerta il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto offerto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

8. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ai sensi di quanto indicato agli art. 298 e 145 del DPR 207/2010.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente foglio condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010;

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.
2. La cauzione definitiva è fissata nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all'allegato 1.2 al Decreto 12 marzo 2004, n. 123.
6. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

10. PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, gare e contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

11. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in

oggetto è il seguente: **Z1818F94E4**.

12. CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

14. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione

delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

15. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra le quali in particolare si segnalano:

- il D.Lgs. n° 163 del 12/4/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dei D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006"
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche del Comune di Vicenza;
- Il Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

per quanto riguarda i criteri ambientali:

- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 .
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004 .
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 2006, n. 163 recante «codice dei contratti pubblici», art. 286 .
- D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori".

16. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n° 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili con il presente foglio condizioni.

È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

17. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.